



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

Roma 11 ottobre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 11 Ottobre 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo SCUOLA CALCIO CONEGLIANO RINVIATO

Avverso decisioni vertenza economica con il su istanza di parte alla riunione del Genoa Cricket an Football Club in ordine al 25.10.2004
pagamento del premio alla carriera relativo al calciatore Makinwa Stephen Ayoledé ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. (delibera della C.V.E.
– Com. Uff. n. 28/D del 13.5.2004)

2) “ RENATO CURI ANGOLANA RESPINTO

avverso decisioni su vertenza economica inerente art. 99 bis N.O.I.F. con la S.S. Lazio per il calciatore Oddo Massimo (delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 31/D – del 7.6.2004)

3) “ RENATO CURI ANGOLANA RESPINTO

avverso decisioni su vertenza economica inerente art. 99 bis N.O.I.F. con la S.S. Lazio per il calciatore Grosso Fabio (delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 31/D – del 7.6.2004)

4) “ U.S. ROSIA RESPINTO

avverso decisioni su vertenza economica con la S.S. Lazio per il riconoscimento del premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F., relativamente al calciatore Corradi Bernardo (delibera della CV.E. Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)

5) “ Sig. MAGNI GIUSEPPE INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

avverso la sanzione della inibizione fino al 31.12.2004 (delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 4 del 22.7.2004)

- 6) Ricorso per revocazione AOSTA CALCIO A 5** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S., per tardività
avverso le rispettive sanzioni inflitte: alla Società l'esclusione da campionato di competenza, al calciatore Assis Ferreira Stenio la squalifica per anni uno e mesi sei, al sig. Amedeo Carlo l'inibizione per anni 2, al sig. Fea Gianluca l'inibizione per anni uno e mesi sei, per violazione dell'art. 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (delibera della Commissione d'appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 17.7.2003)
- 7) Reclamo calciatore TARANTINO Gaetano** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 7 dell'8.9.2004)
- 8) " calciatore RIGHI Matteo** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per giorni 30, per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale (delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)
- 9) " calciatore BOLLA Alec** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per giorni 30, per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale (delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)